



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 579 della seduta del 15 NOV. 2022.

OGGETTO: Disegno di legge: << Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità >>

Presidente: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal Presidente) _____ (timbro e firma) _____

Segretario Generale: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X
5	TILDE MINASI	Componente	X
6	ROSARIO VARI'	Componente	X
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X
8	MAURO DOLCE	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento di Economia e Finanze

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Calabria e in particolare:

- l'articolo 49 comma 2 ai sensi del quale *“La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio”*;
- l'articolo 50, comma 7, ai sensi del quale *“La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica”*;
- l'articolo 54, comma 4, dello Statuto della Regione Calabria, ai sensi del quale *“La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali”*;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.;
- il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- l'articolo 6 del Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” convertito nella Legge del 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

RITENUTO che le esigenze di corretta amministrazione e di buon governo che l'Ente regione è tenuto ad assicurare richiedono il riordino delle norme regionali che disciplinano i controlli interni, con la finalità di assicurare un sistema di verifiche basato su processi che garantiscano l'effettiva concretizzazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e, quindi, di utilità istituzionale;

CONSIDERATO che si rende necessario proporre al Consiglio regionale un disegno di

legge regionale di revisione e sistematizzazione dei controlli interni della Giunta regionale, con il quale disciplinare modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture amministrative della Giunta regionale e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità, nonché a dettare disposizioni per il rafforzamento dei controlli degli Enti strumentali e delle società controllate che compongono il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il disegno di legge regionale recante << Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità >>;

EVIDENZIATO che la presente deliberazione è proposta dal Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale;

PRESO ATTO CHE

- il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12 secondo quanto indicato nell'art. 15 "Norma finanziaria" del disegno di legge regionale allegato.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. **DI PROPORRE** al Consiglio regionale il disegno di legge regionale <<Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità>>, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consiglio regionale avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto, a cura del Segretariato Generale;
3. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

LE

(MONTILLA)

(COEHIUTO)

Disegno di legge: <<Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità>>.**Art. 1***(Finalità e ambito di applicazione della legge)*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, dello Statuto della Regione Calabria, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture organizzative della Giunta regionale e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità, anche in coerenza con i contenuti delle pertinenti sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione.

2. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, definiscono strumenti, modalità e procedure dei controlli anche per agli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Art.2*(Tipologie di controllo)*

1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale vigente in materia, la Giunta regionale assicura:

- a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest'ultimo e della Giunta regionale in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- c) il controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- d) la valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale.

2. La Giunta regionale assicura, altresì, il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché il rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di quanto previsto dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

Art. 3*(Modalità, strumenti e procedure per il controllo)*

1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.

2. I controlli si svolgono con l'ausilio di strumenti idonei, a seconda dei casi, ad accertare la conformità delle azioni e procedure controllate alle disposizioni a esse applicabili, a verificare la completezza e la pertinenza dei documenti e delle registrazioni a supporto di dette azioni e procedure.

3. Le procedure per il controllo individuano l'ambito, le responsabilità, gli obiettivi, gli obblighi dei destinatari del controllo, nonché i destinatari dell'informativa sugli esiti e le azioni conseguenti.

Art. 4

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario)

1. I dirigenti generali dei Dipartimenti della Giunta regionale esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di provvedimenti da sottoporre alla firma del Presidente della Giunta.
2. I dirigenti proponenti esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale. Il dirigente generale della struttura preposta alla gestione del bilancio appone il visto di regolarità contabile e finanziaria sulle medesime proposte di deliberazione.
3. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi.
5. I decreti dirigenziali con effetti finanziari diretti o indiretti e quelli con effetti sul patrimonio dell'amministrazione regionale sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile e finanziaria della struttura preposta alla gestione delle entrate e delle spese, il cui dirigente esprime il relativo parere.
6. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sui decreti dirigenziali è esercitato, sulla base di un piano di controllo definito con adeguati sistemi di campionamento, dalla competente struttura del Dipartimento Segretariato Generale, e persegue le seguenti finalità:
 - a) verificare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
 - b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.
7. La Giunta regionale definisce, con regolamento, la procedura per il controllo di regolarità contabile-finanziaria e per il controllo successivo di regolarità amministrativa dei decreti dirigenziali.

Art. 5

(Controllo strategico e di gestione)

1. La Giunta regionale attua il programma di governo attraverso un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo a livello strategico e operativo.
2. Il controllo strategico e il controllo di gestione sono unitariamente esercitati dalla Giunta regionale sulle proprie strutture amministrative.
3. L'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti apicali degli enti strumentali – di nomina regionale – rientra nell'ambito della programmazione e del controllo strategico e operativo della Giunta regionale. Il presente comma non si applica agli enti del sistema sanitario regionale.
4. La Giunta regionale definisce i programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, verifica la coerenza delle azioni pianificate annualmente con il programma di governo, ne monitora l'attuazione con particolare riferimento agli obiettivi strategici e operativi, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti, con riferimento al rapporto tra costi e risultati e ne rende una lettura sintetica e coordinata, anche con l'obiettivo di aggiornare i documenti di programmazione.
5. La Giunta regionale definisce, con regolamento, le modalità di attuazione del controllo strategico e del controllo di gestione, adeguando, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti vigenti.

Art. 6

(Valutazione della performance organizzativa e della performance individuale)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna. A tal fine, il regolamento di cui all'art. 5, comma 5, definisce apposite modalità di rilevazione.

2. La Giunta regionale approva una relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi.

3. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. La validazione della relazione da parte dell'OIV è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi al personale.

4. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

Art. 7

(Organismi indipendenti di controllo interno)

1. Nell'ambito della Giunta regionale sono presenti i seguenti organismi indipendenti di controllo interno:

a) l'Organismo indipendente di valutazione;

b) il Collegio dei revisori dei conti di cui alla Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria";

c) l'Organismo regionale per i controlli di legalità.

Art. 8

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione presso la Giunta regionale è composto da tre membri, di entrambi i generi, esterni all'amministrazione regionale, scelti con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia.

2. L'Organismo è presieduto da uno dei componenti ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:

a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;

b) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e del controllo di gestione e propone i relativi provvedimenti;

c) valida la relazione sulla performance;

d) propone, alla Giunta regionale, la valutazione dei dirigenti apicali dei dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta regionale, nonché dei dirigenti apicali degli enti strumentali, ai quali la Giunta regionale ha assegnato gli obiettivi individuali ai sensi dell'art. 5, comma 3.

e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, e ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;

f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, sulle proposte di regolamenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance;

h) espleta ogni altro compito assegnato da leggi e da regolamenti.

4. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Organismo indipendente di valutazione.

5. L'Organismo indipendente di valutazione già costituito alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 9

(Verifica ispettiva)

1. La Giunta regionale, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, può disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.
2. La verifica ispettiva può riguardare le strutture amministrative della Giunta regionale nonché gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
3. La verifica ispettiva è effettuata da una commissione nominata dalla Giunta regionale e formata da personale interno senza ulteriori oneri a carico dell'Ente, oppure, su richiesta della Giunta, dall'Organismo previsto all'articolo 10. La verifica è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati e le relative modalità sono definite con regolamento.

Art. 10

(Organismo regionale per i controlli di legalità – O.RE.CO.L.)

1. E' istituito l'Organismo regionale per i controlli di legalità – di seguito Organismo – al fine di:
 - a) verificare il corretto funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 - b) vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalle strutture amministrative della Giunta regionale, dagli enti strumentali e dalle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 - c) valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 - d) supportare l'attività della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nell'attuazione degli adempimenti per la prevenzione della corruzione.
2. L'Organismo regionale per i controlli di legalità è organismo indipendente di controllo interno ed è composto da cinque membri, di cui quattro esterni all'amministrazione regionale, compreso il Presidente, e uno interno, coincidente con il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa dei decreti dei dirigenti della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6.
3. I membri esterni dell'Organismo sono scelti dalla Giunta regionale tra esperti di elevata e accertata professionalità con esperienze nel settore pubblico o privato, sulla base di un elenco di idonei formato previa manifestazione di interesse a cura del Dipartimento preposto alla gestione delle risorse umane.
4. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Organismo e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale e si applicano le cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. 39/2013.
5. L'Organismo resta in carica per la durata della legislatura. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti esterni dell'Organismo, lo stesso decade ed è ricostituito entro sessanta giorni dall'intervenuta decadenza.

Art. 11

(Funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)

1. L'Organismo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti

- le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali;
- b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei pertinenti documenti e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale, e dei suddetti enti strumentali e società controllate.
- c) verifica, a campione, che le procedure di acquisto delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, raccogliendo tutte le informazioni e i dati utili per l'esercizio delle funzioni assegnate e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti stipulati dalle strutture amministrative della Giunta regionale e dai suddetti enti strumentali e società controllate;
- d) verifica, a campione, con riferimento alle strutture amministrative della Giunta regionale, agli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, la regolarità e l'efficienza dei procedimenti di competenza;
- e) supporta la Giunta regionale, gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;
- f) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sugli Enti operanti nei regimi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo un Piano annuale di attività, che viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo entro il 31 dicembre di ogni anno.
 3. L'Organismo può svolgere, su richiesta della Giunta, le verifiche ispettive di cui all'articolo 9.
 4. L'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture amministrative della Giunta regionale, dei suddetti enti strumentali e società controllate. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti.
 5. L'Organismo relaziona annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, in coerenza con quanto definito nel Piano annuale di attività di cui al comma 2.
 6. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per i controlli di legalità opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione e con il Collegio dei revisori dei conti.
 7. L'Organismo regionale per i controlli di legalità assicura adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti strumentali e nelle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.
 8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del suddetto Organismo nonché le modalità di raccordo con gli altri organismi di controllo sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo medesimo.

Art. 12

(Indennità dei componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)

1. Al Presidente dell'Organismo è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Ai componenti esterni dell'Organismo è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 13

(Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)

1. L'amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente in materia:
 - a) garantisce gli adempimenti per la prevenzione e il contrasto della corruzione;
 - b) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità assicurando l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa regionale e definendo misure e modalità volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
 - c) assicura la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela il diritto all'accesso civico.

Art. 14

(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dirette a realizzare ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo I del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art.15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12, quantificati complessivamente in euro 216.778,70 annui, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con l'approvazione della legge di bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, con prelievo dalla missione 20, programma 03 (U.20.03) e allocazione alla missione 01, programma 01 (U. 01.01) del bilancio medesimo.

Art. 16

(Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1 a 7, da 8 a 14 della Legge regionale 3 febbraio 2012, n.3.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Disegno di Legge: <<Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

Con il presente disegno di legge, si intende perseguire la finalità di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni alla Giunta e degli enti del sistema regionale ad esclusione degli enti del sistema sanitario regionale. Nell'elaborazione della proposta di legge si è tenuto conto dei principi generali contemplati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (*"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) e nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*), di quanto già disciplinato dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n.3 (*"Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150"*), di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 16 marzo 2013, n. 24 (*Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*) e nel titolo IV della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*).

Attraverso una ricostruzione organica delle norme regionali in materia, il progetto di legge si presenta composto da 17 articoli che disciplinano le diverse tipologie dei controlli interni con riferimento agli organismi preposti, modalità, tempistica e strumenti di attuazione degli stessi e abrogazione di norme.

In particolare la proposta di legge si caratterizza per un intervento innovativo, infatti, istituisce, nell'ambito degli Organismi indipendenti di controllo interno indicati all'articolo 7, *"l'Organismo regionale per i controlli di legalità"* che svolge ulteriori funzioni di controllo e di coordinamento operando in raccordo con gli altri organismi già operanti.

Nel dettaglio, l'analisi delle singole disposizioni del disegno di legge:

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, comma 7. Precisa che i destinatari di tali attività sono le strutture amministrative della giunta regionale. Inoltre, specifica che trovano applicazione, agli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 che disciplinano, il primo le verifiche ispettive che possono essere disposte dalla Giunta e gli altri due la composizione e le funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.

L'articolo 2 declina le tipologie di controllo assicurate dalla Giunta in ossequio ai principi dettati dalla normativa statale vigente.

L'articolo 3 indica le modalità, gli strumenti e le procedure per il controllo interno finalizzati ad assicurare la trasparenza delle procedure stesse e a tracciare i livelli di responsabilità delle attività svolte.

L'Articolo 4 disciplina il controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile. Il comma 4 rinvia ad apposito Regolamento la definizione della procedura per il controllo amministrativo successivo.

L'articolo 5 è relativo al controllo strategico e di gestione, da attuarsi dalla Giunta sulle proprie articolazioni amministrative e sugli enti strumentali controllati; al comma 5 della norma è demandata alla potestà regolamentare della Giunta la definizione degli strumenti e delle modalità con le quali attuare i controlli strategico e di gestione, anche adeguando i regolamenti regionali attualmente vigenti.

L'articolo 6 prevede la valutazione della performance organizzativa e della performance individuale.

L'articolo 7 elenca gli organismi regionali di controllo: l'Organismo regionale per i controlli di legalità, l'Organismo indipendente di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 8 che riguarda l'Organismo indipendente di valutazione, ha tra l'altro adeguato la

composizione dello stesso alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, che stabilisce che tale organismo non può essere costituito da dipendenti dell'amministrazione interessata.

L'articolo 9 disciplina la verifica ispettiva.

L'articolo 10 riguarda il neo istituito "*Organismo regionale per i controlli di legalità*" che si aggiunge agli altri due organismi indipendenti (OIV e Collegio dei revisori). Tale nuovo organismo, composto da cinque membri, dei quali, quattro esterni all'amministrazione regionale, svolge attività di verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni dell'amministrazione, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. La norma stabilisce, inoltre, la durata dell'organismo pari a quella della legislatura. L'istituzione di tale ulteriore organismo nasce dall'esigenza di coordinare il sistema attuale dei controlli interni al fine di garantire una maggiore incisività degli stessi sull'azione amministrativa nel suo complesso.

L'articolo 11 elenca le specifiche funzioni del nuovo organismo, tra le quali si evidenzia la predisposizione del piano annuale delle attività entro il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. L'organismo rileva per le particolari funzioni che è chiamato a svolgere, tenuto conto che lo stesso ha tra i propri compiti anche quello di proporre misure di controllo attraverso la definizione di apposite linee guida a beneficio dell'amministrazione. E' da supporto, inoltre, alla Giunta regionale e ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'attività inerente gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

L'articolo 12 è dedicato alla previsione e determinazione delle indennità da corrispondere ai componenti dell'organismo.

L'articolo 13 è relativo alle attività di controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'articolo 14 disciplina la possibilità di forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

L'articolo 15 reca la norma finanziaria.

L'articolo 16 è dedicato alle abrogazioni di norme ancora presenti nel panorama normativo regionale e che, a seguito dell'adozione della presente legge, si rendono superflue e/o comunque incompatibili. Di conseguenza sono abrogate in relazione alla legge regionale 3 febbraio 2012, n.3 gli articoli da 1 a 7 e dall'articolo 8 al 14 che riguardano i controlli interni dell'amministrazione regionale, la performance organizzativa e individuale, gli strumenti dei controlli interni tutti riproposti e rimodulati nella presente proposta.

Infine con **l'articolo 17** stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

<< Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità >>

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di perseguire la finalità di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni alla Giunta e degli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

b) Inquadramento

La presente proposta, tenuto conto delle diverse norme regionali in materia, tende a riorganizzare in unico testo legislativo la materia dei controlli interni alla Giunta regionale anche adeguando le disposizioni presenti in diverse leggi regionali alla legislazione statale eliminando incoerenze, ripetizioni di riferimenti normativi e discrasie esistenti con altri testi di legge. Inoltre per le finalità che si propone, prevede l'istituzione di un nuovo organismo di controllo interno.

c) Fruitore della proposta

Le strutture amministrative della Giunta regionale, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

d) Oneri finanziari

La proposta di legge comporta nuovi oneri finanziari per l'amministrazione, limitatamente alla previsione delle indennità in favore dei componenti del neo istituito "Organismo regionale per i controlli di legalità" di cui all'articolo 12.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione della legge)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 2 (Tipologie di controllo)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 3 (Modalità, strumenti e procedure per il controllo)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale

Art. 4 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 5 (Controllo strategico e di gestione)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 6 (Valutazione della performance organizzativa e della performance individuale)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 7 (Organismi indipendenti di controllo interno)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 8 (Organismo indipendente di valutazione)	Il presente articolo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto va a sostituire l'articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3 tant'è che ne è prevista l'abrogazione. Non si istituisce, pertanto, un nuovo organismo che è peraltro attualmente disciplinato anche del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1, articoli da 31 a 40 anche nella parte relativa ai compensi.
Art.9 (Verifica ispettiva)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto è previsto che la verifica venga effettuata da una commissione di interni all'amministrazione regionale senza alcun compenso aggiuntivo o dall'Organismo di cui al successivo articolo 10 per i cui componenti è previsto un compenso ai sensi dell'art.12.
Art. 10 (Organismo regionale per i controlli di legalità)	Il presente articolo comporta oneri in quanto prevede l'istituzione di un nuovo organismo regionale sui controlli interni. I successivi articoli 12 e 15 stabiliscono le indennità per i componenti esterni dell'Organismo e la relativa copertura finanziaria.
Art. 11 (Funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)	Il presente articolo disciplina le funzioni dell'Organismo istituito all'art. 10 e i cui oneri finanziari sono indicati agli articoli 12 e 15.
Articolo 12 "Indennità dei componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"	<p>La norma prevede la corresponsione di una indennità al presidente dell'organismo e ai componenti determinandola sulla base di quella prevista per il presidente e i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Alla data della presente proposta il compenso del presidente e dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è disciplinato dall'articolo 40 del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1. Il compenso annuo previsto per il Presidente dell'OIV è pari a € 63.752,27, mentre quello previsto per ciascuno dei due componenti dell'OIV è pari a € 51.008,81. Pertanto gli emolumenti previsti per i componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità sono pari a:</p> <p>Presidente € 63.752,27 Componente € 51.008,81</p> <p>I predetti compensi, come per i componenti dell'OIV, si intendono comprensivi dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legislazione vigente, delle ritenute fiscali, di legge nonché di ogni altro onere e spesa che il contraente sosterrà per l'esecuzione dell'incarico stesso e delle spese per viaggi, vitto e alloggio.</p>

Art. 13 (Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 14 (Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 15 (Norma finanziaria)	Il presente articolo individua la copertura finanziaria degli oneri di cui all'art. 12, specificando che gli stessi trovano copertura a valere del capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che allocato alla missione 20.03.
Art. 16 (Abrogazioni)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 17 (Entrata in vigore)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 12	Spesa corrente (compenso Presidente ORECOL)	Euro 63.752,27
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Totale		Euro 216.778,70

Inoltre, sempre in base alla premessa, la tabella della relazione tecnico-finanziaria è la seguente:

Missione	Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
20	03	- 36.129,78	- 216.778,70	- 216.778,70	
01	01	36.129,78	216.778,70	216.778,70	
TOTALE		0	0	0	

e) Copertura finanziaria

L'articolo 15 del disegno di legge stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12, quantificati complessivamente in euro 216.778,70 annui si provvede mediante l'utilizzo del capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità, e che, alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con l'approvazione della legge di bilancio di previsione

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi vengono parzialmente modificati dal disegno di legge in relazione alla previsione del nuovo organismo regionale per i controlli di legalità.

Il Direttore Generale _____

